

1696.Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria

Art.1696.Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Trasporti - contratto di trasporto \(diritto civile\) - di cose - avarie e perdite - calcolo del danno. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16554 del 06/08/2015](#)

Riferimento alle risultanze della fattura emessa dal mittente - Legittimità - Limiti - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16554 del 06/08/2015 Ai sensi dell'art 1696 c.c., per stabilire il danno conseguente alla perdita o all'avarìa delle cose trasportate, il giudice del merito

[Contratto di trasporto \(diritto civile\) - di cose - responsabilità del vettore - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9305 del 08/05/2015](#)

Responsabilità per perdita ed avaria - Restituzione di parte della merce - Risarcimento dovuto dal vettore - Limiti - Configurabilità – Condizioni Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9305 del 08/05/2015 In tema di contratto di trasporto, agli effetti dell'art. 1693 cod. civ., ove sia

[Delibazione \(giudizio di\) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5814 del 05/11/1981](#)

Condizioni - ordine pubblico italiano: non contrarietà - sentenza straniera basata su una norma di un trattato ratificato dall'Italia derogatrice della speciale disciplina ex art. 1696 cod. Civ. - contrarietà all'ordine pubblico italiano - esclusione - fattispecie.* Non è contraria all'ordine

1696.Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello